

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2011, proposto da: Contedil di Riccio Maria & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Castelfranco Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;

nei confronti di

Impredil S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Nalato, con domicilio eletto presso Gianluca Calzavara in Venezia-Mestre, via G.

Verdi, 10; Autorità di Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavoto. Servizi e Forniture;

per l'annullamento

della nota prot. 18590 dd. 16.6.2011 con cui la Stazione Appaltante ha comunicato l'esclusione della ricorrente dalla gara con revoca dell'aggiudicazione provvisoria a favore della stessa; della determinazione dirigenziale n. 331 dd. 16.6.2011, di esclusione della ricorrente con revoca dell'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara; della nota prot. 19614 dd. 16.6.2011 con cui la Stazione Appaltante ha chiesto l'escussione della cauzione provvisoria presentata in gara; della nota prot. 18750 dd. 17.6.2011; della nota prot. 19887 dd. 27.6.2011; della nota prot. 21557 dd. 12.7.2011 di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castelfranco Veneto e di Impredil S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di gara, in particolare il bando ed il disciplinare;

atteso che in base alle prescrizioni contenute nel disciplinare circa i documenti e le dichiarazioni da inserire nel Plico n. 1 -Documentazione amministrativa (lettera b 3) punto espressamente richiesto che i concorrenti dichiarassero tutti i provvedimenti di condanna subiti, indipendentemente dalla loro gravità, essendo tale profilo riservato al giudizio della stazione appaltante (...non solo quelli che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ", in quanto la valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante), come testualmente indicato;

dato atto che la ricorrente non ha fornito tutte le dichiarazioni richieste, omettendo quella relativa alle condanne subite dal direttore tecnico;

esclusa ogni rilevanza circa la buona fede dell'omissione ed in ordine alla rilevanza sociale dei reati per i quali il direttore tecnico è stato condannato, in quanto la disposta esclusione deriva dall'oggettiva violazione della prescrizione del disciplinare di gara;

richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 782/11, secondo la quale "...le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, il quale è pertanto tenuto

a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun "filtro" e omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 740);

che detto principio, ritenuto peraltro applicabile anche in assenza di un'espressa previsione del bando e/o del disciplinare, è a maggior ragione applicabile nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, sia la stessa lex specialis a precisare l'obbligo di indicare comunque tutte le condanne subite;

ricordato infine che l'omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, a maggior ragione nei casi in cui la richiesta di informazioni è puntuale da parte della stazione appaltante, rileva non solo in quanto non consente all'amministrazione una completa valutazione dell'affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara;

ritenuta altresì la doverosità dell'incameramento della cauzione e della segnalazione all'Autorità di Vigilanza in quanto, come già sostenuto in casi analoghi (cfr. T.A.R Veneto, I, n. 1554/2010, 4681/2010, n. 455/2011), in tema di appalti pubblici, anche a seguito dell'accertata mancanza dei requisiti di ordine generale - contemplati

dall'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 - deve essere effettuata la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al fine della conseguente annotazione nel casellario informatico;

invero, sebbene l'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorità Vigilanza come conseguenza dell'esclusione dalla gara, si riferisca testualmente alla mancanza dei soli requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa, tuttavia, tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 38 dello stesso d.lgs., il quale prevede l'esclusione dalle gare per tutti i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e conseguentemente si deve ritenere immanente nell'ordinamento un obbligo generalizzato di segnalare all'Autorità sui contratti tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale;";

per le suddette ragioni il ricorso va respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente Claudio Rovis, Consigliere Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 13/09/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)